

Codice DB1605

D.D. 20 dicembre 2011, n. 645

Approvazione delle Linee guida per gli uffici regionali e provinciali competenti in materia di attività estrattiva e di polizia mineraria, in relazione all'abrogazione di articoli contenuti nel D.P.R. 128/1959 "Norme di polizia delle miniere delle cave", avvenuta con il D.lgs. 179 del 1 dicembre 2009.

Visto:

il D.P.R. 128/1959 “ Norme di polizia delle miniere e delle cave”, il Regio Decreto 1443/1927 che norma l’attività estrattiva dei minerali di 1° categoria (miniere), la l.r. 22 novembre 1978 n. 69 “Coltivazione di cave e torbiere” che disciplina l’attività estrattiva nella Regione Piemonte;

il D.Lgs 624/1996 di attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive e il D.Lgs 81/2008 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

la l.r. 26 aprile 2000 n. 44 con la quale sono state conferite alle Province le competenze istruttorie sulle domande di coltivazione di cave e torbiere ed istituite le Conferenze di Servizi presso le Province o presso la Regione;

l’art. 3 della l.r. 44/2000 il quale definisce le competenze della Regione in merito alla programmazione, all’indirizzo, al controllo ed alla definizione di linee guida - comma 1) lett. d) - relativamente alle materie oggetto di conferimento di funzioni.

Preso atto che:

il D.Lgs 179/2009 “Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell’art. 14 della legge 28 novembre 2005 n. 46” ha abrogato numerose norme contenute nel D.P.R. 128/59;

le norme abrogate dal D.lgs. 179/2009 relativamente al D.P.R. 128/1959, riguardanti la sicurezza dei lavoratori e dei terzi interessati dall’attività estrattiva, sono efficacemente surrogate dalle norme di sicurezza generali contenute nei Decreti Legislativi 624/1996 e 81/2008;

l’abrogazione degli articoli 104, 105 e 108 del citato D.P.R. 128/1959 che definivano le distanze degli scavi da mantenere nei confronti dei manufatti pubblici presenti in adiacenza delle attività estrattive, sia a cielo aperto che in sotterraneo, ed il procedimento di autorizzazione in deroga a tali distanze, ha creato un vuoto normativo non sostituibile attraverso l’applicazione delle norme generali di sicurezza in quanto i suddetti articoli abrogati definivano uno specifico procedimento autorizzatorio;

Considerato che in data 4 ottobre 2011 si è tenuto un incontro convocato dal Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva con tutti i rappresentanti degli uffici provinciali competenti in materia di attività estrattiva e di polizia mineraria nel quale è stato definito ed unanimemente acquisito che a seguito dell’abrogazione degli articoli 104, 105 e 108 del D.P.R. 128/1959, all’interno dei procedimenti amministrativi relativi alle attività estrattive, dovranno essere definite anche le distanze da mantenere nei confronti dei manufatti pubblici;

Ritenuto che:

sia necessario emanare delle Linee guida atte a definire le distanze da mantenere tra gli scavi e i manufatti pubblici affinché nei procedimenti istruttori e decisorii delle Conferenze di Servizi, relativi alle istanze presentate ai sensi delle ll.rr. 69/78, 30/1999 e 40/1998 o del R.D. 1443/1927, il Responsabile del procedimento sia in grado di individuare in modo uniforme la necessità del coinvolgimento dei soggetti gestori di manufatti pubblici interessati;

le Linee guida allegate al presente atto, elaborate dal Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva e condivise dalle Amministrazioni provinciali nella riunione del 4 ottobre 2011, in attesa della predisposizione di un eventuale atto normativo regionale, siano atte a definire, in via transitoria, le modalità operative di valutazione dei progetti di coltivazione di cave o di miniere che interessano le adiacenze di manufatti pubblici.

IL DIRETTORE

visto il d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
visto l'art. 17 della l.r. 23/2008;

determina

1. Di approvare, in carenza di uno specifico atto normativo regionale, le Linee guida di cui al documento allegato, che è parte integrante della presente determinazione, le quali definiscono, in via transitoria, le modalità operative di valutazione dei progetti di coltivazione di cave o miniere che interessano le adiacenze di manufatti pubblici.
2. Le presenti Linee guida sono rivolte agli uffici provinciali e regionali, competenti in merito all'attività istruttoria per il conferimento di autorizzazioni o concessioni relative alle attività estrattive di cava o miniera, e alle rispettive Conferenze di Servizi.
3. Copia della presente determinazione verrà inviata alle Amministrazioni provinciali.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Direttore
Giuseppe Benedetto

Allegato



Direzione Attività Produttive
Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva
settore.estrattivo@regione.piemonte.it

“Linee guida per gli uffici provinciali competenti in materia di attività estrattiva e di polizia mineraria, in relazione al d.lgs. n. 179 del 1 dicembre 2009”

1. Premesse

L'attività estrattiva di cava nella Regione Piemonte è disciplinata dalla legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 “Coltivazione di cave e torbiere”, mentre l'attività di estrazione di minerali di 1° categoria (miniere) è normata dal Regio Decreto 1443/1927 e s.m.i..

Con la l.r. 26 aprile 2000 n. 44 sono state conferite alle province competenze istruttorie sulle domande di coltivazione di cave e torbiere ed istituite Conferenze di Servizi presso le Province o presso la Regione.

Sono state mantenute alla competenza regionale l'istruttoria e il conferimento delle autorizzazioni per le cave in aree protette a rilevanza regionale, in aree contigue e nelle zone naturali di salvaguardia e, in relazione ai disposti della l.r. 30/1999 l'istruttoria a supporto dei Comuni per le cave destinate alla realizzazione di opere pubbliche inserite in programmi Stato-Regione.

Relativamente al comparto miniere è competente la Regione sia in merito all'istruttoria sia relativamente al rilascio dei permessi di ricerca e delle concessioni minerarie.

Il processo decisionale decentrato avviene comunque sempre all'interno di Conferenze di Servizi che, per le cave, sono state istituite ai sensi degli artt. 32 e 33 della l.r. 44/2000 e, per le miniere, dal DPR 382/1994; pertanto, all'interno delle Province e della Regione i singoli progetti vengono sempre complessivamente valutati secondo criteri omogenei da tali conferenze.

Le funzioni di polizia mineraria, svolte in applicazione del D.P.R. 128/1959 “Norme di polizia delle miniere e delle cave”, del D.lgs. 624/1996 di attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive e del D.lgs. 81/2008, seguono la competenza istruttoria sopra delineata e pertanto sono svolte dalle Province e dalla Regione.

L'art. 3 della l.r. 44/2000 definisce inoltre il ruolo di programmazione, di indirizzo e di controllo ai sensi della l.r. 34/1998 e quindi le funzioni per l'emanazione di linee guida di cui al comma 1) lett. d) della Regione.

2. IL Decreto Legislativo 179/2009 e le abrogazioni alle norme di polizia mineraria

Con il recente D.lgs. 179/2009 “Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005 n. 246” sono state abrogate numerose norme contenute nel D.P.R. 128/1959 (per completezza, in allegato al presente documento sono elencati gli articoli abrogati).

L'allegato 1 al decreto ha infatti abrogato tutte le norme non riportate e ricomprese nel medesimo, con l'evidente intento del legislatore di snellire e semplificare il quadro normativo abrogando alcune disposizioni o procedimenti amministrativi ritenuti non più indispensabili o accorpabili ad altri procedimenti.

3. Problemi emergenti che derivano dalle abrogazioni

In termini generali e senza entrare nello specifico merito tecnico le norme abrogate dal D.lgs. 179/2009 relativamente al DPR 128/1959, riguardanti la sicurezza dei lavoratori e dei terzi interessati dall'attività estrattiva, potevano essere considerate nel loro complesso superate in quanto efficacemente surrogabili dalle norme di sicurezza generali contenute nei Decreti Legislativi 624/1996 e 81/2008 applicate ai casi concreti.

Al contrario, l'abrogazione degli artt. 104, 105 e 108 che definivano rispettivamente le distanze degli scavi da mantenere nei confronti dei manufatti pubblici presenti in adiacenza delle attività estrattive sia a cielo aperto sia in sotterraneo ed il procedimento di autorizzazione in deroga a tali distanze, ha creato un vuoto normativo non gestibile attraverso l'applicazione delle norme di sicurezza in quanto i suddetti articoli abrogati definivano uno specifico procedimento autorizzatorio.

Come concordato nell'incontro tenuto presso il Settore Pianificazione e Verifica Attività in data 4 ottobre 2011, al quale hanno partecipato i rappresentanti di tutte le Amministrazioni provinciali, è stato chiarito e unanimemente acquisito che con l'abrogazione degli artt. 104 e 105 del D.P.R. 128/1959,

all'interno dei procedimenti amministrativi relativi alle attività estrattive, dovranno essere definite anche le distanze da mantenere nei confronti dei manufatti pubblici.

Peraltro, essendo stato abrogato l'articolo 104, che definiva le distanze da mantenere dai diversi manufatti, emerge come vengano a mancare dei parametri di riferimento per il Responsabile del procedimento della Conferenza di Servizi, che potrebbe teoricamente esprimersi sulla base della progettazione, senza coinvolgere i soggetti gestori di manufatti pubblici di volta in volta interessati.

Pertanto, in carenza di uno specifico atto normativo regionale (da definire anche in concertazione con le altre Regioni), con le presenti linee guida si definiscono, in via transitoria, le modalità operative di valutazione dei progetti di coltivazione di cave o di miniere che interessano le adiacenze di manufatti pubblici. Tali Linee guida sono rivolte agli uffici provinciali e regionali che gestiscono l'attività istruttoria e le rispettive Conferenze di Servizi.

4. Gestione delle distanze di sicurezza dai manufatti pubblici

I progetti allegati alle istanze presentate ai sensi delle ll.rr. 69/78, 30/1999 e 40/1998 o del R.D. 1443/1923 dovranno autonomamente prevedere le distanze da mantenere dai manufatti pubblici assicurando le condizioni di stabilità. Nell'ambito della Conferenza di Servizi dovranno essere valutate le distanze ammissibili analogamente a tutte le altre valutazioni tecniche. È evidente come tali valutazioni, in quanto riferite alla sicurezza dei lavori nei confronti di terzi, andranno a costituire, all'interno dei pareri espressi dalla Conferenza, specifiche non modificabili nella successiva fase autorizzativa da parte dei Comuni o della Regione Piemonte.

I soggetti gestori di manufatti pubblici (per le finalità delle presenti Linee Guida, sono da ricomprendere anche i canali irrigui gestiti dai rispettivi Consorzi), che presentano interferenze con l'attività estrattiva, devono essere coinvolti quali soggetti interessati al procedimento e, pertanto, invitati a partecipare alla Conferenza di Servizi all'interno della quale formulare il parere di competenza relativo alle distanze compatibili con la sicurezza del manufatto; è evidente che il parere espresso dai soggetti gestori è da considerarsi obbligatorio ma non vincolante in quanto la decisione in merito alle distanze da mantenere tra gli scavi e i manufatti spetta alla Conferenza ed in ultimo al Responsabile del procedimento.

Al fine di consentire al Responsabile del procedimento di definire quando coinvolgere i soggetti gestori nel procedimento e per assicurare omogeneità di comportamento sul territorio regionale vengono confermate, come di seguito riportate, le distanze di sicurezza previste dagli artt. 104 e 108 del DPR 128/1959 e abrogate dal D.lgs. 179/2009 poichè hanno fino ad ora assicurato stabilità ai pubblici manufatti e tutelato la sicurezza dei terzi:

Scavi per coltivazioni minerarie a cielo aperto:

- a) 10 m: da strade di uso pubblico non carrozzabili; da luoghi cinti da muro destinati ad uso pubblico;
- b) 20 m: da strade di uso pubblico carrozzabili, autostrade e tramvie; da corsi d'acqua, senza opere di difesa; da sostegni o da cavi interrati di elettrodotti, di linee telefoniche o telegrafiche o da sostegni di teleferiche che non siano ad uso esclusivo delle escavazioni predette; da edifici pubblici e da edifici privati non disabitati;
- c) 50 m: da ferrovie; da opere di difesa dei corsi d'acqua, da sorgenti, acquedotti e relativi serbatoi da oleodotti e gasdotti; da costruzioni dichiarate monumenti nazionali.

Le distanze predette s'intendono misurate in senso orizzontale dal ciglio superiore dell'escavazione.

Scavi per coltivazioni minerarie in sotterraneo :

- a) al doppio della differenza di quota tra i lavori di coltivazione e le opere da tutelare, quando si tratti di terreni sciolti o compressibili, quali argille, sabbie e simili;
- b) ai due terzi della suddetta differenza di quota nel caso di terreni costituiti da rocce lapidee;

Pertanto l'ente gestore sarà coinvolto nel procedimento nel caso in cui i progetti prevedano distanze inferiori a quelle sopra indicate.

Relativamente all'attività ispettiva di polizia mineraria prendendo atto che, a seguito dell'abrogazione, non sono più accertabili infrazioni e sanzioni in merito al mancato rispetto delle distanze di fronti di scavo dai sopra elencati manufatti pubblici, in caso di accertamento di scavi effettuati in fregio a tali manufatti, a seconda della gravità, si dovrà intervenire mediante l'emissione di provvedimenti di messa in sicurezza o con ordini di immediata attuazione (artt. 674 e 675 D.P.R. 128/1959).

Inoltre, anche nel caso in cui non sussistano gli estremi per l'applicazione dei suddetti articoli dovrà comunque sempre essere applicata, da parte del Comune competente (a seguito di comunicazione della Provincia) o da parte della Regione Piemonte, la sanzione prevista dall'art. 21 della l.r. 69/1978 mentre per le miniere trova applicazione la sanzione prevista dall'art. 51 del R.D. 1443/1927, entrambe da comminare secondo il disposto dell'art. 16 della L. 689/1981.



È da tener presente che nel caso in cui sia necessario, ai fini della sicurezza, il ripristino delle distanze o la messa in sicurezza del fronte, si dovrà comunque intervenire ai sensi dei citati articoli 674 e 675 D.P.R. 128/1959 in quanto il suddetto provvedimento sanzionatorio amministrativo, ai sensi dell'art. 21 citato, non potrà di norma prescrivere anche il ripristino delle distanze. Infatti il comma 2 del medesimo articolo prevede l'obbligo della sistemazione ambientale da parte dell'inadempiente solo nel caso di "alterazione ambientale", requisito che generalmente non si evidenzia per scavi in vicinanza di manufatti pubblici.

5. Monitoraggio

Considerando che l'esame istruttorio, in sede di Conferenza di Servizi, relativo alla determinazione delle distanze di sicurezza degli scavi dai manufatti pubblici è un'attività nuova, organizzata sulla base delle presenti Linee guida, si ritiene opportuno avviare un monitoraggio dell'andamento di tale attività.

Ciascuna Amministrazione Provinciale è pertanto invitata a fornire annualmente al Settore regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva una relazione sull'attività svolta in merito e un commento sul funzionamento delle procedure definite dalle presenti Linee guida.

Il Settore regionale provvederà a raccogliere i dati e le osservazioni valutando il funzionamento complessivo delle attività nell'ambito regionale al fine di definire la materia in sede legislativa e, se del caso, a procedere ad una modifica delle presenti Linee guida.

Eventuali chiarimenti e informazioni possono essere richiesti al Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, contattando i seguenti numeri 0114321495 segreteria di Settore o 0114322525 dott. Carmelo Insalaco o con e-mail ai seguenti indirizzi settore.estrattivo@regione.piemonte.it o carmelo.insalaco@regione.piemonte.it.

Allegato: Norme del DPR 128/1959 "Norme di polizia delle miniere e delle cave" abrogate con il D.lgs. 179/2009 "Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005 n. 246"..

Art. 10.

Collegio dei delegati alla sicurezza ed all'igiene

Presso ogni miniera o cava che impieghi normalmente almeno 50 operai all'interno nel turno più numeroso, deve costituirsi un Collegio dei delegati alla sicurezza ed all'igiene col compito di coadiuvare la direzione per l'applicazione delle norme di sicurezza e di igiene attraverso segnalazioni intese a garantire l'incolumità e la salute dei lavoratori.

Art. 11.

Il Collegio dei delegati alla sicurezza ed all'igiene e' composto da tre dipendenti della miniera o cava, dei quali uno eletto dagli operai, l'altro dagli impiegati - tecnici della miniera o cava, mentre il terzo e' nominato dall'imprenditore. Le elezioni sono effettuate con votazione diretta e segreta e con esclusione di deleghe. I delegati alla sicurezza durano in carica due anni e possono essere confermati.

Art. 12.

Ogni delegato alla sicurezza ed all'igiene deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età non inferiore ai 30 anni;
- b) essere almeno operaio qualificato;
- c) anzianità di almeno sette anni nelle lavorazioni minerarie in sotterraneo;
- d) anzianità di almeno tre anni nella miniera o nella cava ove esplica le sue mansioni, tranne il caso di miniera di cava di più recente apertura;
- e) sapere correntemente leggere e scrivere.

Se tra i dipendenti della miniera e della cava mancano persone in possesso dei requisiti sopra elencati, si procede ugualmente alle elezioni e alla designazione, dandone però atto nei relativi verbali.

Art. 13.

Entro dieci giorni dall'avvenuta elezione devono essere comunicati al Distretto minerario i nomi dei delegati eletti e di quello designato dall'imprenditore e devono essere trasmessi gli atti relativi alle elezioni.

L'ingegnere capo procede al riscontro degli atti relativi alle elezioni e, riconoscibili regolari, provvede alla convalida dei delegati, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti.

Art. 14.

I delegati alla sicurezza ed all'igiene hanno diritto di essere esonerati dal lavoro, ogni settimana, per una intera giornata lavorativa, al fine di potersi dedicare collegialmente alla visita di lavori ed installazioni dell'ambito della miniera o cava.

Durante l'esplicazione delle loro funzioni i delegati alla sicurezza ed all'igiene hanno diritto alla retribuzione da loro normalmente percepita.

Art. 15.

Il Collegio dei delegati alla sicurezza ed all'igiene, quando riconosca in atto una violazione alle norme del presente decreto o in genere manchevolezze o deficienze suscettibili di dar luogo a situazione di pericolo nei lavori o negli impianti, le segnala al direttore mediante annotazione su registro.

Le segnalazioni del Collegio sono effettuate a maggioranza, con annotazione del parere dell'eventuale dissenziente.

Il registro e' tenuto, a cura della direzione, nel luogo stesso della miniera o cava, a disposizione del Collegio dei delegati, del Comitato consultivo di cui all'art. 19 del presente decreto, dell'Ingegnere capo e dei funzionari del Distretto minerario.

Entro il termine di tre giorni il direttore, o chi ne fa le veci, appone il suo visto in calce alla segnalazione dei delegati, unitamente ad una sommaria indicazione delle eventuali misure adottate.

I delegati o i componenti il Comitato consultivo di cui all'art. 19 hanno diritto di conferire con il funzionario del Distretto minerario in visita ispettiva alla miniera o alla cava.

Art. 16.

L'ingegnere capo od i funzionari del Distretto minerario, prima di effettuare le visite ispettive nella miniera o nella cava, prendono visione del registro delle segnalazioni. Dell'avvenuto esame delle segnalazioni è presa nota sul registro.

(ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.L.G.S. 25 NOVEMBRE 1996, N. 624)

Art. 17.

La tutela dei componenti del Collegio e' assicurata da contratti collettivi da stipularsi entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 18.

Servizio di sicurezza aziendale

Nelle miniere o nelle cave di cui all'art. 10, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, deve essere costituito un servizio o ufficio di sicurezza aziendale, dipendente direttamente dal direttore ed avente per compito lo studio e la elaborazione delle misure di sicurezza, che la direzione intende disporre ed il controllo della retta applicazione di quelle già disposte.

Art. 19.

Comitato aziendale per la sicurezza

Nelle miniere o nelle cave indicate all'art. 10 deve essere costituito un Comitato consultivo aziendale per la sicurezza e l'igiene dei lavori avente funzioni di organo consultivo della direzione.

Il Comitato e' presieduto dal direttore e ne fanno parte, in ogni caso, il capo del servizio di sicurezza aziendale, il sanitario del servizio medico ed i delegati alla sicurezza ed all'igiene.

I verbali delle riunioni devono essere esibiti ad ogni richiesta dell'ingegnere capo e dei funzionari del Distretto minerario.

Il regolamento interno specifica la composizione del Comitato, la durata in carica dei suoi membri e la procedura dei lavori.

Art. 48.**Controllo della presenza degli operai**

L'elenco delle persone che al momento si trovano al lavoro in una miniera o cava deve essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari del Corpo delle miniere Sorveglianza

Art. 51.**Regolamento interno**

Nelle miniere o cave ove siano addetti in totale più di 50 operai e comunque in quelle che presentano particolari pericoli o complessità riconosciuti dall'ingegnere capo, deve essere redatto un regolamento interno contenente le disposizioni particolari per l'applicazione del presente decreto. Il regolamento predetto e' sottoposto all'approvazione dall'ingegnere capo e distribuito agli interessati. Copia di esso deve essere consultabile in luogo frequentato dagli operai.

Art. 53.**Denuncia degli infortuni e dei pericoli di danno**

I lavoratori sono tenuti a segnalare al più presto alla direzione ogni infortunio, anche se di piccola entità, loro occorso in occasione del lavoro.

Art. 54.

Il direttore denuncia al Distretto minerario ogni infortunio avvenuto nelle miniere, nelle cave o negli impianti che abbia causato ad una o più persone la morte o lesioni guaribili in un tempo superiore a trenta giorni.

La denuncia deve essere fatta entro due giorni e deve essere corredata da certificato medico. Se si tratta di infortunio mortale la denuncia deve essere fatta per telegrafo entro 24 ore. Se, contrariamente alla prognosi iniziale, un infortunato non sia guarito in trenta giorni, deve essere fatta denuncia al Distretto minerario entro la settimana successiva con documentazione medica. La denuncia e' accompagnata da una relazione sulle cause e circostanze dell'infortunio. Debbono essere altresì comunicati al Distretto minerario tutti gli infortuni causati da emanazioni di gas infiammabili, tossici o altrimenti nocivi, da accensione o scoppio di gas o di polveri, da fuochi, incendi o da allagamenti. Dei detti incidenti deve darsi comunicazione anche al comando del Corpo dei vigili del fuoco. Deve essere data, comunicazione al Distretto minerario di qualsiasi fatto o manifestazione sospetta che metta in pericolo la sicurezza delle persone o dei giacimenti. Il Distretto minerario dispone per gli opportuni accertamenti.

(ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.L.G.S. 25 NOVEMBRE 1996, N. 624)

Art. 55.**Inchiesta sugli infortuni**

Il funzionario del Corpo delle miniere incaricato della constatazione di un infortunio accerta, assistito dal comandante del Corpo dei vigili del fuoco o da un ispettore da lui delegato, le circostanze che lo hanno determinato, raccoglie le testimonianze e redige processo verbale che e' sottoscritto dal direttore o da, chi ne fa le veci e dai testimoni sentiti.

Il verbale, completato con una relazione sulle cause dell'infortunio redatta dallo stesso funzionario verbalizzante, viene trasmesso a cura dell'ingegnere capo all'autorità giudiziaria ed al prefetto.

Art. 56.

Senza pregiudizio dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria e dell'autorità di pubblica sicurezza, lo stato delle cose nel luogo di un infortunio non può essere mutato fino all'arrivo del funzionario del Corpo delle miniere, salvo il caso di pericolo per la sicurezza delle persone o della lavorazione.

Art. 57.**Registrazione e statistica degli infortuni**

Entro i primi cinque giorni di ogni mese la direzione della miniera o della cava trasmette al Distretto minerario un prospetto riassuntivo degli infortuni verificatisi nel mese precedente che abbiano causato lesioni guaribili oltre i tre giorni. Tale prospetto deve essere trasmesso anche se negativo.

Art. 58.

Presso ogni miniera o cava e' tenuto un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni occorsi ai lavoratori dipendenti, compreso il personale dirigente e sorvegliante, che comportino una assenza dal lavoro superiore ai tre giorni, incluso quello dell'evento.

In detto registro sono indicati il nome, cognome e qualifica dell'infortunato, la causa e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro infortuni e' tenuto a disposizione dei funzionari del Corpo delle miniere sul luogo del lavoro.

Art. 59.

Il Ministero dell'industria e del commercio provvede alla rilevazione, elaborazione e pubblicazione di statistiche degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali dei lavoratori delle miniere e delle cave.

Sono comunicate al Distretto minerario, nei termini e con le modalità stabilite dal Ministero dell'industria e del commercio, le malattie professionali verificatesi nonché ogni elemento ritenuto necessario allo studio del fenomeno infortunistico nelle miniere e nelle cave.

Art. 60.**Approvazione dei programmi di perforazione - Denunce**

Analoga, istanza e' inoltrata all'Ingegnere capo del Distretto minerario nel caso di perforazione per vapori endogeni, gas diversi dagli idrocarburi ed acque termali o minerali, per profondità superiori a 200 m.

Art. 75.**Installazioni elettriche e di illuminazione**

Le installazioni elettriche e di illuminazione poste entro trenta metri dal centro del pozzo devono essere di tipo antidelfagrante.

(ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.L.G.S. 25 NOVEMBRE 1996, N. 624)

Art. 77.

All'illuminazione deve provvedersi mediante impianto elettrico. Devono essere disponibili lampade elettriche portatili di sicurezza in numero almeno pari a quello degli operai presenti nel turno.

Art. 78.**Circolazione del fango nelle perforazioni rotary**

Le vasche di circolazione del fango devono essere direttamente accessibili sia dal piazzale sia dal piano di sonda

Art. 94.**Provvedimenti contro gli incendi**

Qualora si tratti di pozzo di produzione munito di gabbia metallica di protezione, la competente Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi può consentire di ridurre fino alla metà la distanza di cui al primo comma.

Art. 95.

Ogni impianto di perforazione deve essere dotato di almeno cinque estintori di tipo e potenzialità riconosciuti adeguati dalla Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi in relazione all'uso specifico cui sono destinati.

Ogni pozzo in produzione deve essere dotato di almeno due estintori.

La direzione del cantiere deve curare l'addestramento del personale addetto ai pozzi sull'uso degli estintori e sulla lotta contro gli incendi.

Art. 96.**Serbatoi di miniera**

Il progetto dell'impianto destinato alla raccolta ed allo smistamento degli idrocarburi direttamente provenienti dai campi di produzione e' sottoposto all'approvazione della Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi.

Il progetto e' approvato con provvedimento definitivo se riconosciuto adeguato alle esigenze della sicurezza ed a quelle inerenti alla produzione dei pozzi serviti.

L'obbligo della presentazione del progetto non sussiste per i serbatoi isolati di capacità non superiore ai 23 m³ per liquidi e 10 m³ per i gas.

Art. 97.

E' vietato depositare gli idrocarburi liquidi rinvenuti in scavi in terra non rivestiti e in recipienti suscettibili di perdite, fughe ed evaporazioni che possono determinare incendi.

Art. 98.

E' vietato accedere all'interno dei serbatoi prima che gli stessi siano stati completamente vuotati, isolati dalle condutture e bonificati.

Le operazioni predette sono eseguite sotto la sorveglianza di personale responsabile.

Art. 99.**Comunicazioni**

Sono tenuti a disposizione della Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi, ed a richiesta trasmessi in copia, i diagrammi rilevati nei pozzi per idrocarburi, nonché, e fino al termine della perforazione, insieme con i campioni di idrocarburi, anche quelli delle acque di strato ottenuti durante le prove.

I risultati delle analisi sono comunicati alla Sezione dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi.

Art. 100.**Comunicazioni**

Deve essere dato avviso immediato alla Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi delle eruzioni libere o degli incidenti di perforazione che mettano in pericolo i lavori, nonché degli incendi ai pozzi o serbatoi.

Analogo obbligo sussiste in caso di incidenti di perforazione e di ogni altro evento che possa provocare sostanziali modifiche nello svolgimento dei lavori.

Art. 101.**Comunicazioni**

Quando sia ultimata la perforazione deve esserne data comunicazione entro 30 giorni alla Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi con la specificazione dei risultati.

Dell'inizio della produzione deve essere data preventiva comunicazione alla predetta Sezione.

Art. 102.**Coltivazione dei giacimenti**

La coltivazione deve essere condotta secondo i dettami della buona tecnica per quanto riguarda la ubicazione e lo spaziamento dei pozzi, l'utilizzazione della energia del giacimento e l'estrazione, eventualmente anche con l'applicazione di metodi di recupero secondario, per conseguire la tutela del giacimento ed il maggiore recupero finale compatibile con la esigenza economica.

Art. 103.**Dispersioni**

Si devono adottare accorgimenti atti ad impedire la dispersione sul terreno di olio, acqua salata, fluido di circolazione, residui e spurghi di serbatoio e lo scarico non necessario dei gas nell'atmosfera.

E' fatto altresì divieto di scaricare prodotti o residui infiammabili in corsi d'acqua, specchi di acqua e su pubbliche strade.

Art. 104.

Senza autorizzazione del prefetto sono vietati gli scavi a cielo aperto per ricerca o estrazione di sostanze minerali a distanze minori di:

- a) 10 m: da strade di uso pubblico non carrozzabili; da luoghi cinti da muro destinati ad uso pubblico;
- b) 20 m: da strade di uso pubblico carrozzabili, autostrade e tramvie; da corsi d'acqua, senza opere di difesa; da sostegni o da cavi interrati di elettrodotti, di linee telefoniche o telegrafiche o da sostegni di teleferiche che non siano ad uso esclusivo delle escavazioni predette; da edifici pubblici e da edifici privati non disabitati;
- c) 50 m: da ferrovie; da opere di difesa dei corsi d'acqua da sorgenti, acquedotti e relativi serbatoi da oleodotti e gasdotti; da costruzioni dichiarate monumenti nazionali.

Le distanze predette s'intendono misurate in senso orizzontale dal ciglio superiore dell'escavazione.

Art. 105.

L'autorizzazione e' accordata, con decreto, quando le condizioni di sicurezza lo consentano, sentito l'ingegnere capo ed altri organi interessati dello Stato, la Provincia, ed i Comuni.

Art. 106.

Il prefetto, su proposta dell'ingegnere capo e sentiti gli interessati, può disporre con decreto che gli scavi siano mantenuti a distanze superiori a quelle indicate nell'art. 104, nei limiti riconosciuti appropriati alle esigenze della sicurezza in rapporto alle caratteristiche dei terreni e dei luoghi.

Analoga misura può essere adottata dal prefetto su istanza delle pubbliche Amministrazioni o di privati sentito il Distretto minerario e gli interessati.

Art. 107.

Le lavorazioni sotterranee devono essere condotte in modo da non compromettere la sicurezza di:

- ponti e viadotti di strade carrozzabili, di autostrade e tramvie;
- ferrovie adibite al trasporto di persone;
- opere di difesa rigide dei corsi d'acqua, dighe di ritenuta;
- edifici pubblici ed edifici privati non disabitati;
- costruzioni dichiarate, monumenti nazionali;
- sostegni di elettrodotti a tensione pari o superiore a 10.000 V;
- acquedotti destinati al servizio pubblico e relative opere di difesa e serbatoi;
- oleodotti e gasdotti; altre opere di riconosciuto interesse pubblico o il cui danno possa mettere in pericolo l'incolumità delle persone.

Art. 108.

Nei confronti delle opere di cui all'articolo precedente non possono eseguirsi senza l'autorizzazione del prefetto coltivazioni minerarie in sotterraneo a distanze inferiori: al doppio della differenza di quota tra i lavori di coltivazione e le opere da tutelare, quando si tratti di terreni sciolti o compressibili, quali argille, sabbie e simili; ai due terzi della suddetta differenza di quota nel caso di terreni costituiti da rocce lapidee.

L'autorizzazione è accordata con decreto secondo le modalità e le condizioni citate all'art. 105.

Art. 109.

Il disposto dell'articolo precedente non si applica alle escavazioni per gallerie, pozzi e fornelli singoli, né si applica quando si tratti di terreni costituiti da roccia lapidea e lo spessore verticale della parte coltivata sia ovunque inferiore a 1/20 della profondità nel caso di coltivazione senza ripiena o ad 1/4 della profondità, nel caso di coltivazione con ripiena.

Art. 110.

Il prefetto, su proposta dell'ingegnere capo e sentiti gli interessati, quando abbia fondati motivi di ritenere che le distanze stabilite dall'art. 108 non siano sufficienti a tutelare la sicurezza delle opere di cui all'art. 107, può, in casi particolari, disporre con suo decreto che le distanze stesse siano aumentate nei limiti riconosciuti appropriati alle esigenze della sicurezza in rapporto alle caratteristiche dei terreni e dei luoghi.

Art. 111.

Le pubbliche Amministrazioni ed i privati che abbiano fondati motivi di ritenere che gli scavi in sotterraneo per estrazione di sostanze minerali, ancorché eseguiti nel rispetto delle distanze stabilite dal presente decreto, possano arrecare rilevante pregiudizio a luoghi ed opere diversi da quelli di cui all'art. 107, possono chiedere che il prefetto prescriva le necessarie distanze. Il prefetto provvede con decreto sentiti il Distretto minerario e gli interessati.

Art. 112.

In caso di inosservanza del disposto degli articoli 104 e 107 l'ingegnere capo può ordinare la sospensione dei lavori.

Analogamente l'ingegnere capo dispone in caso di danni arrecati ai luoghi ed alle opere di cui all'art. 104 nonostante l'osservanza delle distanze prescritte dal presente decreto.

Art. 113.

Per il risarcimento dei danni che potrebbero derivare dai lavori a cielo aperto o in sotterraneo, il prefetto, sentiti l'ingegnere capo e gli interessati, può imporre una cauzione.

Ogni contestazione nella misura della cauzione è decisa dall'autorità giudiziaria.

Quando è stata imposta una cauzione, il versamento relativo è condizione necessaria per l'inizio e la ripresa dei lavori sospesi.

Art. 114.

Ripari

Gli scavi delle lavorazioni a cielo aperto che presentano pericoli per la sicurezza delle persone o del traffico debbono essere protetti con ripari collocati alla distanza di almeno un metro dal ciglio superiore dello scavo stesso e ciò anche all'atto della sospensione o dell'abbandono dei lavori.

Se la zona in cui si trovano gli scavi è molto estesa e poco frequentata è sufficiente disporre nei luoghi che vi adducono cartelli ammonitori.

Nel caso di cave, quando l'imprenditore non abbia adempiuto alla norma del precedente comma e la cava sia tornata in disponibilità del proprietario, questi deve provvedere, salvi i diritti di rivalsa.

Art. 115.

Piazzali

Ogni escavazione a cielo aperto deve essere provvista di un adeguato piazzale. Tale obbligo non sussiste durante la fase di apertura della cava, o quando trattasi di coltivazioni ad imbuto.

Art. 116

Il piazzale deve essere tenuto sgombro da ogni materiale per un'ampiezza tale da consentire l'immediato allontanamento del personale in caso di pericolo.

I treni di vagoncini stazionanti parallelamente alle fronti di abbattimento debbono presentare, a distanza non maggiore di 10 m, passaggi liberi per vie di scampo al personale.

Art. 117.

Ispezioni alle fronti

Prima dell'inizio di ogni turno di lavoro, nonché successivamente allo sparo delle mine o a forte pioggia o a disgelo, le fronti interessate dai lavori devono essere ispezionate dal personale di sorveglianza per accertare che non sussistano pericoli.

Art. 118.

Terreni di copertura

La coltivazione dei materiali utili si può effettuare soltanto quando i terreni di copertura che costituiscano motivo di pericolo siano stati asportati per una distanza non inferiore a 1,50 m dal ciglio della fronte di abbattimento dei materiali utili.

Tale distanza deve essere adeguatamente aumentata se l'altezza e la possibilità di franamenti delle materie di copertura lo rendano necessario.

L'asportazione delle materie di copertura, qualora non sia eseguita con mezzi meccanici, è fatta con tagli dall'alto in basso, a scarpata o, se occorre, a gradini.

Art. 119.

Fronti di abbattimento

E' vietato tenere a strapiombo le fronti di escavazione. Quando le stratificazioni o le naturali fratture della roccia rendano gli strapiombi inevitabili, o quando la natura della roccia renda comunque malsicuro il fronte di cava, la coltivazione deve essere condotta procedendo dall'alto in basso con gradini di altezza riconosciuta idonea dall'ingegnere capo, oppure con l'impiego di altri mezzi atti ad evitare ogni pericolo e riconosciuti idonei dallo stesso ingegnere capo.

Art. 120.

Lavori su fronti ripide

Coloro che sono addetti o accedono a lavori sul ciglio di cava o su fronti inclinate più di 40° devono assicurarsi a mezzo di cinture, o bretelle o con altro sistema idoneo, ad una fune a sua volta assicurata saldamente.

Nelle stesse lavorazioni gli addetti devono portare l'elmetto.

Art. 121.

Escavazioni meccaniche

Qualora si impieghino escavatrici meccaniche poste al piede del fronte di scavo, l'altezza del fronte stesso non deve superare il limite a cui possono giungere gli organi dell'escavatrice.

L'ingegnere capo può consentire che il limite suddetto sia superato quando, per l'idoneità dei mezzi impiegati, la sicurezza sia ugualmente tutelata.

In tal caso l'imprenditore deve disporre una recinzione in modo che nessuno possa avvicinarsi al ciglio dello scavo.

Prima che l'escavatrice sia messa in moto si deve dare un segnale acustico e gli operai non devono trattenersi entro il raggio d'azione degli organi in movimento.

Art. 122.

Escavazioni limitrofe

Nelle escavazioni a cielo aperto i diaframmi eventualmente lasciati fra due lavorazioni contigue, anche se effettuate da imprenditori diversi, devono avere spessore sufficiente a resistere alle spinte del materiale che eventualmente fosse accumulato a ridosso degli stessi diaframmi.

Se due escavazioni condotte da differenti imprenditori avanzano una verso l'altra pervenendo ad un diaframma che non offra sufficiente garanzia di stabilità, l'ingegnere capo può ordinare che tale diaframma sia abbattuto mediante lavori disposti in comune.

Art. 123.

Se il piazzale di un'escavazione e' sovrastante a quello di un'altra, i lavori debbono essere condotti in modo da impedire la caduta accidentale di materiali nella escavazione sottostante.

Qualora si tratti di imprese diverse debbono essere presi accordi per regolare lo sparo delle mine.

Quando le misure adottate non soddisfino alle esigenze della sicurezza, l'ingegnere capo impone, in via definitiva, prescrizioni in proposito.

Art. 124.

Sparo delle mine ordinarie

Lo sparo delle mine deve essere eseguito in modo da non determinare pericoli per le persone o danni alle cose.

Quando i lavori siano prossimi ad abitazioni, strade ad intenso traffico o a terreni coltivati, devono essere adottate misure per impedire il lancio di materiali a distanza.

Art. 125.

Prima dello sparo delle mine debbono essere prese le precauzioni necessarie per la sicurezza degli operai e delle persone che si trovano nei luoghi circostanti.

A mezzo di un primo segnale acustico ed attraverso appositi incaricati, prima che si proceda all'accensione delle mine, si devono avvertire gli operai e chiunque si trovi nelle vicinanze di allontanarsi o rifugiarsi in luoghi o dietro ripari predisposti.

Il fuochino, trascorso il tempo sufficiente al ricovero delle persone da' un altro segnale acustico e quindi procede all'accensione delle mine.

I ripari non debbono essere abbandonati prima che sia dato il segnale di cessazione di pericolo.

Ognuno dei segnali predetti deve avere una caratteristica prestabilita.

Art. 126.

Se nonostante le misure di cui all'art. 124 non e' possibile impedire la caduta di materiali in luoghi di proprietà altrui, il prefetto, su proposta dell'ingegnere capo valutati i preminenti interessi, può disporre che il tiro delle mine avvenga ugualmente.

Il decreto stabilisce altresì le ore e le modalità dello sparo.

Durante le operazioni di brillamento e' fatto divieto ai terzi di trattenersi fuori riparo nella zona di pericolo.

Quando occorra, il decreto dispone che la forza pubblica intervenga per assicurare l'allontanamento temporaneo delle persone dalla zona di pericolo e può imporre cauzione.

Art. 127.

Mine in vicinanza di strade

Se lo sparo delle mine e' effettuato in vicinanza di strade che possono essere raggiunte da proiezioni di materiali, debbono essere disposte, a ciascun estremo della zona pericolosa, persone munite di segnale rosso per sospendere il transito del tratto di strada interessato deve essere preventivamente fatto sgombrare.

Art. 128.

Grandi mine e varate

Le mine a fornello, quelle a galleria ed anche quelle cilindriche che per dimensioni, disposizione e importanza della carica sono in grado di produrre varate, cioè distaccare una considerevole quantità di roccia non circoscritta da lavori preparatori destinati a regolare l'azione delle mine e lo scarico dei materiali, non possono essere effettuate senza

autorizzazione del prefetto il quale, sentito l'ingegnere capo, prescrive di volta in volta in via definitiva le opportune cautele. L'autorizzazione non è necessaria quando si tratti di coltivazione ad imbuto. Le stesse norme valgono per qualunque volata di mine suscettibile di distaccare presumibilmente un volume di oltre 5000 m³ di roccia in posto. Il brillamento può essere effettuato soltanto dopo tempestivo pubblico avviso con manifesti murali da affiggersi a cura del direttore negli abitati e contenenti gli estremi del decreto prefettizio nonché le cautele prescritte.

Art. 129.

Disgaggio

Dopo ogni volata di mine, il disgaggio e la rimozione dei materiali che presentino pericolo di distacco devono essere eseguiti prima di ogni altro lavoro ed impiegando attrezzi di adeguata lunghezza.

Art. 130.

Manovra, taglio e riquadratura dei massi

La riquadratura dei massi deve essere eseguita in luoghi che abbiano un piano di appoggio stabile.

Art. 131.

Durante la manovra, il taglio e la riquadratura dei blocchi è fatto divieto di introdursi negli spazi angusti adiacenti o di approssimarsi alle parti da separarsi mediante tagli a meno che una puntellatura o altra misura garantisca da pericolosi movimenti del masso o di parti di esso.

Art. 132.

Discariche

Quando vengano gettati massi dai piazzali si devono prendere precauzioni affinché i massi stessi non cadano oltre i limiti del terreno destinato alla discarica. I limiti sono resi evidenti con appositi segnali.

Quando le precauzioni di cui sopra non siano sufficienti deve essere predisposto dal sorvegliante un servizio di vigilanza.

Art. 133.

Denuncia di esercizio delle vie di lizza

Per ogni via di lizza dei materiali di cava l'imprenditore di lizzatura deve presentare al sindaco una denuncia di esercizio analoga a quella prescritta e regolata, per l'apertura delle cave, dall'art. 28 e successivi del presente decreto;

Art. 134.

Lizzatura a mano

La lizzatura a mano deve essere eseguita con almeno tre funi di acciaio in modo che il carico sia sempre assicurato ad almeno due di esse. È ammessa la lizzatura con due funi quando la pendenza non superi il trenta per cento.

L'uso di altri tipi di funi che possiedano requisiti di resistenza e flessibilità egualmente soddisfacenti e' subordinato a preventiva autorizzazione dell'ingegnere capo il quale ne stabilisce le condizioni di impiego.

È vietata la lizzatura dei massi su vie che abbiano pendenza superiore al cento per cento.

In casi particolari, per alcuni tratti, l'ingegnere capo può autorizzare la lizzatura con pendenze maggiori, prescrivendo le opportune cautele.

Art. 135.

Il peso della "carica" nella lizzatura a mano con tre funi non deve essere superiore al valore indicato nella tabella allegata al presente decreto, in funzione dei carichi di rottura delle funi e delle pendenze delle vie di lizza.

I pesi massimi indicati si intendono per funi nuove e devono essere diminuiti, in relazione alla presumibile usura delle funi, per ogni fune in tensione che sia stata impiegata per una percorrenza complessiva superiore ai dieci chilometri, del cinque per cento per ogni dieci chilometri di uso.

Le funi devono essere poste fuori servizio quando risultino dai controlli che esse presentano un numero di fili rotti superiore al decimo del totale entro la lunghezza, di due metri.

Le pendenze sono misurate nel tratto più inclinato delle vie di lizza. Nel caso che la pendenza massima di una via di lizza differisca sensibilmente dalla media e sia limitata a brevissimi tratti (balze) e' consentito per essi porre in funzione una quarta fune anziché limitare il peso della carica al valore previsto per la pendenza massima.

L'aggiunta di una quarta fune consente di accrescere del 50 per cento i valori indicati nella tabella allegata al presente decreto.

Le funi debbono consentire una flessibilità sufficiente per l'avvolgimento sui "pioli" pari a quella di una fune con formazione di 180 fili, 7 anime tessili ed una resistenza del filo elementare di 150 kg/mm².

Art. 136.

Le operazioni di lizzatura devono essere eseguite sotto la diretta sorveglianza del capo lizza o del capo cava.

Art. 137.

Lizzatura meccanica

Per la lizzatura meccanica eseguita con una sola fune a mezzo di argano, i pesi massimi ammissibili per la carica, a parità di resistenza della fune e di pendenza della via, sono la metà di quelli stabiliti per la lizzatura a mano nella tabella allegata.

Art. 138.

Organi di attacco

Le staffe e i ganci metallici che collegano le funi alle braghe della carica debbono avere resistenza non minore di quella globale di tutte le funi che ad essi fanno capo ed essere tali da escludere la possibilità di apertura accidentale. Le braghe devono rispondere agli stessi requisiti.

Art. 139.

Manutenzione delle vie di lizza

Il capo lizza deve curare il buono stato della via di lizza, dei pioli e delle basi e assicurarsi della efficienza del materiale impiegato.

Gli operai addetti alle vie di lizza debbono avvertire immediatamente il capo lizza di ogni imperfezione, insufficienza o guasto che riscontrino nel materiale adoperato.

Art. 140.

Uso dell'elmetto

Chiunque accede in sotterraneo deve essere provvisto e fare uso di elmetto per il tempo di permanenza.

Art. 141.**Vie d'uscita**

Ogni miniera o cava sotterranea deve avere almeno due vie distinte e transitabili che permettano agli operai l'uscita all'esterno.

Qualora le due vie d'uscita siano costituite da pozzi di transito del personale, devono essere munite anche di scale.

I pozzi profondi più di cento metri, attraverso i quali si effettua il normale transito del personale, devono essere muniti di apparecchi di sollevamento atti al trasporto delle persone.

Art. 142.

Si può derogare dalla disposizione del primo comma dell'articolo precedente:

- a) per i nuovi lavori, sino a quando non siano state fatte le comunicazioni fra le due uscite;
- b) per le miniere o cave sotterranee, nelle quali non siano contemporaneamente occupati più di 20 operai, sempre che la via di uscita sia in roccia consistente e la stabilità della stessa via sia, per l'armamento impiegato, assicurata in ogni evenienza o sempre che non sia intervenuta diversa disposizione restrittiva dell'ingegnere capo;
- c) per le miniere o cave comunicanti fra di loro, aventi ciascuna la propria via di uscita, che abbiano formato oggetto di convenzione per la ventilazione comune e il passaggio degli operai in caso di pericolo;
- d) quando si verificano circostanze eccezionali che determinino la temporanea impraticabilità di una delle vie di uscita.

La deroga di cui alla lettera d) è autorizzata dall'ingegnere capo, limitatamente al tempo necessario per il ripristino delle condizioni normali e comunque per durata non superiore a quattro mesi. In tal caso l'ingegnere capo prescrive in via definitiva le cautele necessarie e limita il numero degli operai da ammettere in sotterraneo.

Art. 202**Guide ed accessi dei pozzi**

Se si impiegano guide flessibili, queste devono essere in numero di quattro.

Solo nel caso di impianti provvisori sono consentite due guide. L'impiego di guide flessibili per impianti non provvisori non è consentito nei pozzi umidi.